

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

GIUNTA DELLE ELEZIONI Pag. 2

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

In sede legislativa » 2
In sede consultiva » 2
In sede referente » 3

GIUSTIZIA (IV):

Comitato permanente per i pareri » 4
In sede referente » 8

DIFESA (VII):

In sede referente » 9

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede legislativa » 11

AGRICOLTURA (XI):

In sede referente » 13

IGIENE E SANITÀ (XIV):

In sede referente » 15
In sede legislativa » 17

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI:

Sottocommissione permanente per l'accesso » 17

CONVOCAZIONI:

Martedì 30 marzo 1976

Finanze e tesoro (VI) Pag. 19
Lavori pubblici (IX) » 19
Agricoltura (XI) » 19

Mercoledì 31 marzo 1976

Giunta delle elezioni » 19
Affari interni (II) » 20
Affari esteri (III) » 20
Agricoltura (XI) » 21

Giovedì 1° aprile 1976

Commissioni riunite (I e II) » 22
Affari interni (II) » 22
Finanze e tesoro (VI) » 22
Lavori pubblici (IX) » 22

Venerdì 2 aprile 1976

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) » 23

Giovedì 8 aprile 1976

Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V) » 24

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 24

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 12. — *Presidenza del Presidente GIOMO.*

CONVALIDA DI DEPUTATO SUBENTRATO.

La Giunta delle Elezioni decide di proporre la convalida della elezione del deputato Gianfranco Rocelli per il Collegio X (Venezia).

ESAME DELLE CARICHE RICOPERTE DA DEPUTATI AI FINI DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE.

Su proposta del Vicepresidente Jacazzi, la Giunta dichiara incompatibile con il mandato parlamentare la carica di Sindaco del comune di Catania ricoperta dal deputato Magri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 13.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'organizzazione della pubblica Amministrazione, Nucci.

Disegno di legge:

Regolamento finanziario per le funzioni trasferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975 (*Parere della V e della VI Commissione*) (4265).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Bressani riferisce favorevolmente sul disegno di legge, richiamandosi alle considerazioni svolte nella seduta del 26 febbraio 1976 in sede referente, e, dopo aver sottolineato la necessità di esplicitare sia nel titolo sia nell'articolo unico del provvedimento il numero del decreto presidenziale 25 novembre 1975, che, dalla *Gazzetta ufficiale* n. 57 del 3 marzo 1976 risulta essere 902, invita la Commissione ad approvarlo sollecitamente.

Concordano con il relatore, a nome dei rispettivi Gruppi, i deputati Caruso e Vecchiarelli, nonché il rappresentante del Governo.

La Commissione, quindi, constando il disegno di legge di un articolo unico, procede direttamente alla votazione a scrutinio segreto dello stesso, che risulta approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

Testo unificato delle proposte di legge:

Tantalo: Collocamento nelle carriere esecutive del personale ausiliario delle amministrazioni dello Stato in possesso di determinati requisiti (34);

Marocco ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio delle categorie invalide presso le amministrazioni pubbliche e i privati datori di lavoro (279);

Menicacci ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento degli invalidi (475);

Boffardi Ines ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (796);

Foschi ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private (1856);

Biamonte ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1871);

Tremaglia ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1907);

Miotti Carli Amalia ed altri: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (2514);

Ciampaglia: Disciplina delle assunzioni obbligatorie al lavoro presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le aziende private degli invalidi di guerra e di altre categorie di lavoratori (2595);

Gargano: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli orfani di guerra o per servizio e riconoscimento della qualifica di orfano di guerra o per servizio anche nei confronti dei figli maggiorenni (3887);

Gasco, Iozzelli e Rende: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie degli invalidi presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (4318).

(*Parere alla XIII Commissione*).

Il relatore Ianniello riferisce ampiamente sul testo unificato delle proposte di legge, trasmesso dalla competente Commissione in data 3 marzo 1976, dichiarandosi, in linea generale, ad esso favorevole in considerazione della più organica disciplina della materia delle assunzioni obbligatorie dallo stesso delineata. Non può, peraltro, esimersi dal rilevare talune sfasature ed incongruenze che il testo unificato presenta, specie in riferimento: al limite di età di 21 anni per gli orfani, di cui al secondo comma dell'articolo 1; alla assoluta genericità dell'attribuzione di competenze al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione di norme concernenti i privi della vista, di cui all'articolo 7, comma secondo; alla contraddittorietà dell'indicazione contenuta nel primo comma dell'articolo 12; alla necessità di esplicitare adeguati criteri per la formazione delle graduatorie dei collocabili, in riferimento al titolo III; all'esigenza di quantificare la spesa occorrente all'applicazione della legge, in riferimento all'articolo 37.

Il deputato Fracchia, premesso che le osservazioni del relatore Ianniello si muovono in una logica interna al provvedimento, laddove, a suo avviso, sarebbe forse opportuno ridiscutere la *ratio* del provvedimento, troppo ispirato ad una concezione assistenziale dell'intervento dello Stato con una difesa ad oltranza di situazioni particolari, si sofferma criticamente sul ruolo attribuito alle associazioni di categoria, cui si demandano compiti di natura pubblicistica, che appaiono in contrasto con gli indirizzi affermati dalla I Commissione con la legge n. 70 del 1975.

Dopo aver sottolineato la necessità di riconsiderare l'intero titolo III e di rivedere profondamente gli articoli 32 e 33, relativamente alle sanzioni penali, rileva l'opportunità di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta al fine di consentire una più attenta riflessione sul provvedimento.

Il deputato Riccio, nel concordare con la richiesta di rinvio avanzata dal deputato Fracchia, richiama l'attenzione del relatore sull'esigenza di acquisire elementi circa i riflessi del provvedimento sui costi delle imprese, anche ad evitare che si ripeta una situazione analoga a quella verificatasi per

le proposte di legge concernenti gli ex combattenti, assegnate alla competenza congiunta delle Commissioni I e XIII e rimaste senza esito.

Dopo che il relatore Ianniello ha dichiarato di concordare con la proposta formulata dal deputato Fracchia, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere.

Disegno e proposte di legge:

Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea (3219);

Botta ed altri: Norme sui procedimenti di gare negli appalti di opere pubbliche (647);

Cavaliere: Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche (2734);

Giomo ed altri: Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, concernente norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche (2878).

(*Parere alla IX Commissione*).

Il relatore Vecchiarelli riferisce di massima favorevolmente sul disegno di legge avanzando taluni rilievi specie in riferimento agli articoli 1, 15 16 e 21.

Il deputato Caruso manifesta perplessità sul disegno di legge, che attua modifiche settoriali ed occasionali della legge di contabilità dello Stato e si discosta dalle indicazioni contenute nella legge n. 382 del 1975 in tema di attuazione delle direttive comunitarie. Esso, inoltre, non concilia adeguatamente l'esigenza di garantire l'imparzialità nelle gare di appalto con quella di assicurare un'efficace e tempestiva realizzazione delle opere appaltate.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Riccio e Bressani, i quali sottolineano la necessità di precisare le norme di principio cui le regioni devono attenersi nell'esercizio delle loro competenze legislative, il che presuppone una attenta valutazione delle direttive comunitarie, la Commissione, su proposta del deputato Caruso, con il quale concorda il relatore Vecchiarelli, delibera di rinviare ad altra seduta l'espressione del parere.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 11. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Galli.

Disegno di legge:

Applicazione degli articoli 139, primo comma e 47, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ai funzionari della carriera diplomatica (*Parere della III e della V Commissione*) (3917).

(*Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Olivi riferisce favorevolmente sul disegno di legge, che rappresenta un atto di giustizia nei confronti di taluni funzionari della carriera diplomatica, ed invita la Commissione a richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in competenza legislativa.

Il deputato Caruso esprime riserve sul disegno di legge, sia per il noto contrario orientamento della sua parte politica al sistema delle legghine, specie in materia di pubblico impiego, sia perché il provvedimento dovrebbe sopperire ad inadeguatezze dell'amministrazione determinatesi nonostante l'esercizio di competenze legislative delegate.

Si riserva, pertanto, di comunicare successivamente alla Presidenza l'orientamento del suo Gruppo in merito alla richiesta avanzata dal relatore.

Dopo che il deputato Genovesi ha formulato analoga riserva e che il deputato Bressani ed il rappresentante del Governo hanno dichiarato di concordare con la proposta del relatore, il Presidente Riz comunica che non essendovi obiezioni inoltrerà alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento del disegno di legge in competenza legislativa soltanto dopo che avrà acquisito l'adesione di tutti i gruppi.

Disegno di legge:

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica recanti anticipazioni di benefici economici ai dipendenti delle aziende autonome dello Stato (*Parere della V, della VI e della X Commissione*) (4291).

(*Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Ianniello riferisce favorevolmente sul disegno di legge proponendo alla Commissione di richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa ed invitando formalmente il Governo a voler predisporre, nel frattempo, i necessari provvedimenti di attuazione degli accordi sindacali del 27 gennaio 1976, concernenti le altre categorie di dipendenti statali.

Il deputato Caruso dichiara, a nome del suo Gruppo, di concordare con la proposta del relatore, ma sottolinea la necessità che il disegno di legge sia modificato nel senso di sopprimere l'ultimo periodo degli articoli 1, 2 e 3 concernenti i dirigenti, i quali sono esclusi dall'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Il relatore Ianniello precisa di concordare con la modifica soppressiva suggerita dal deputato Caruso, che implica la predisposizione di un articolo aggiuntivo concernente l'anticipazione di lire 20 mila mensili per i dirigenti delle aziende autonome dello Stato.

La Commissione, quindi, favorevoli a nome dei rispettivi gruppi, i deputati Genovesi e Bressani e con l'assenso del Governo, delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in competenza legislativa del disegno di legge.

Il Presidente Riz si riserva di trasmettere la relativa richiesta non appena avrà acquisito il consenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

GIUSTIZIA (IV)

Comitato permanente per i pareri.

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente LOSPINOSO SEVERINI.*

Proposte di legge:

Marocco: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sul collocamento obbligatorio delle categorie invalide presso le amministrazioni pubbliche e i privati datori di lavoro (279);

Foschi ed altri: Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private (1856);

Biamonte ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1871);

Tremaglia ed altri: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (1907);

Miotti Carli Amalia ed altri: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le

pubbliche amministrazioni e le aziende private (2514);

Ciampaglia: Disciplina delle assunzioni obbligatorie al lavoro presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e le aziende private degli invalidi di guerra e di altre categorie di lavoratori (2594);

Gasco ed altri: Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie degli invalidi presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (4318).
(*Parere alla XIII Commissione*).

Il Presidente Lospinoso Severini illustra la portata delle proposte di legge e del testo unificato trasmesso dalla Commissione lavoro.

A seguito degli interventi dei deputati Cittadini e Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, il Comitato adotta la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge nn. 34, 279, 475, 796, 1856, 1871, 1907, 2514, 2595 e 3887, trasmesso dalla Commissione competente in via primaria, esprime su di esso, che ritiene assorbente anche della proposta di legge n. 4318, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) mentre negli articoli 4, 5 e 8 si precisa la percentuale di invalidità che dà titolo ai benefici in esame, negli articoli 2 e 3 tale percentuale non è indicata direttamente, bensì sembra si debba ricavare attraverso il riferimento a norme parzialmente abrogate e di non facile reperimento. Considerata anche la natura del provvedimento in esame, che tende a realizzare una nuova disciplina chiara ed organica della materia, si suggerisce di rendere più precisa, esplicita e di immediata lettura la portata delle citate disposizioni degli articoli 2 e 3;

2) la formulazione del secondo comma dell'articolo 5 sarebbe più felice se esso venisse scisso in due distinti comini;

3) numerosi precetti (articoli 5, secondo comma, 6, primo comma, 12, secondo comma, 13, quarto comma, 14, sesto ed ottavo comma, 15, quinto comma, 20, terzo comma, 22, terzo comma, 27, primo e quarto comma, 28, terzo comma, 30, primo comma, lettera c), e secondo comma, 31, secondo comma, 34, 35, primo e secondo comma, 38, secondo comma, 40) sono formulati con le voci verbali al tempo futuro; bisognerebbe invece esprimerle al tempo presente;

4) all'articolo 18, primo comma, non sembra esatto ipotizzare una decadenza degli esoneri (semmai "dagli" esoneri): converrebbe adoperare una formulazione più tecnicamente appropriata; del pari, al secondo comma, anziché "Sono altresì scadute" deve scriversi "Si intendono altresì scadute";

5) all'articolo 31, quarto comma, si suggerisce di sostituire le parole "le delucidazioni fornite non siano valide a giustificare l'inadempienza, denuncia tale comportamento all'autorità giudiziaria per il perseguimento di eventuali responsabilità penali" con le altre "le delucidazioni fornite non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, riferisce all'autorità giudiziaria";

6) l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 31 dovrebbe costituire un comma a sé (altrimenti non si spiega il riferimento, in esso contenuto, al "precedente comma");

7) conviene sostituire il secondo comma dell'articolo 32 con il seguente:

"Chiunque, non avendovi diritto, tenti di conseguire con mezzi fraudolenti i benefici previsti dalla presente legge è punito con l'arresto sino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato";

8) si consiglia di ristrutturare gli articoli 41 e 42 come segue:

"articolo 41. La legge 2 aprile 1968, n. 482, ed ogni disposizione incompatibile con la presente legge sono abrogate;

articolo 42. Le disposizioni della presente legge riguardanti la costituzione delle commissioni previste dagli articoli 21 e 24 e della sottocommissione prevista dall'articolo 26 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le restanti disposizioni entrano in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione medesima" ».

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (*Parere alla III Commissione*) (4277).

Il Presidente comunica che il relatore, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, gli ha manifestato l'opportunità di un breve rinvio per un ulteriore approfondimento dell'esame.

Non essendovi obiezioni, l'esame è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Norme di adeguamento degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea (Parere alla IX Commissione) (3219).

Il Presidente Lospinoso Severini illustra, in sostituzione del relatore Pietro Micheli, la portata del provvedimento, proponendo di adottare la seguente deliberazione:

« La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge n. 3219, esprime parere favorevole, formulando le seguenti osservazioni:

1) Il provvedimento tende in primo luogo ad assicurare l'integrale esecuzione delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici. Esso reca per altro delle disposizioni che equiparano agli imprenditori nazionali non soltanto quelli di altri Stati della Comunità europea, bensì anche di Paesi extracomunitari. Spetta alla Commissione competente in via primaria valutare se ed in quali ipotesi tale estensione (non richiesta dalle direttive comunitarie) appaia opportuna.

2) La direttiva n. 71/305/CEE ha posto una serie di principi riguardanti il sistema di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo non inferiore ad un milione di unità di conto; conseguentemente, il disegno di legge stabilisce, all'articolo 1, che " la presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici di importo non inferiore a 600 milioni di lire ".

Poiché, tuttavia, la contestuale direttiva n. 71/304/CEE ha posto l'obbligo di non discriminare tra imprenditori italiani e imprenditori di altri Stati membri della CEE ai fini della stipulazione di contratti di appalti, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, lo stesso disegno di legge reca (in particolare all'articolo 14) disposizioni tendenti ad assicurare comunque il « principio del trattamento nazionale » agli operatori comunitari.

Tali norme si pongono peraltro, sotto il profilo formale, in contrasto con la prima proposizione del testo in esame.

Sembra allora necessario, sia per una corretta sistematica e per evitare equivoci ed incertezze, sia per realizzare una più precisa esecuzione delle direttive comunitarie, ristrutturare il disegno di legge suddividendolo in due distinti titoli, aventi l'uno ad oggetto l'esecuzione della direttiva n. 71/305/CEE (cioè i sistemi di aggiudicazione di appalti

di lavori per importi superiori a 600 milioni di lire, da parte delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1 del disegno di legge), l'altro concernente l'osservanza del divieto posto dalla direttiva numero 71/304/CEE (attraverso l'equiparazione delle imprese di altri Stati membri a quelle italiane ai fini della stipulazione di appalti di lavori, di qualsiasi importo e da parte di qualsiasi pubblica amministrazione, con le sole eccezioni stabilite nel paragrafo 2 dell'articolo 2 della direttiva stessa).

3) Al secondo comma dell'articolo 6 si fa obbligo al Governo di trasmettere alla CEE un prospetto relativo agli appalti rientranti nella ipotesi di cui all'articolo 5. Si dà in tal modo esecuzione all'articolo 9, ultimo comma, della direttiva n. 71/305/CEE, il cui articolo 29, prevede all'ultimo comma, analogo obbligo per le ipotesi contemplate nel penultimo comma dell'articolo 21 del disegno di legge. In quest'ultimo, tuttavia, si prevede che l'ente pubblico comunichi il rigetto « ai sensi dell'articolo 6 della presente legge ».

Se il citato ultimo comma dell'articolo 29 della direttiva comunitaria dovesse essere interpretato nel senso che il rigetto non vada automaticamente comunicato alla CEE, *nulla quaestio*. Se invece, come sembra, si deve rispondere in modo affermativo a tale quesito, occorre stabilire non soltanto l'obbligo dell'ente di comunicare al Ministero dei lavori pubblici il rigetto dell'appalto, ma anche l'obbligo del Governo italiano di trasmettere tale comunicazione alla Commissione della CEE (la quale potrebbe d'ufficio investire il Comitato consultivo istituito con la decisione del 26 luglio 1971).

Si suggerisce pertanto di aggiungere, al penultimo comma dell'articolo 6, le parole " Al prospetto sono allegate le comunicazioni pervenute ai sensi del penultimo comma dell'articolo 21 ", e di sostituire, al penultimo comma dell'articolo 21, le parole " ai sensi dell'articolo 6 " con le altre " nei termini previsti dall'articolo 6 ".

4) Sembra opportuno esplicitare meglio la portata dell'ultimo comma dell'articolo 6, adottando la seguente formulazione: " La compilazione del prospetto previsto nel comma precedente va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato ".

5) In diverse disposizioni del disegno di legge (ad esempio, in quelle contenute nell'articolo 13) si indica l'imprenditore

straniero come « cittadino », senza distinguere l'ipotesi che si tratti di persona fisica (e quindi vengano in considerazione la cittadinanza e la residenza) da quella in cui si tratti di persona giuridica (e si debba fare invece riferimento alla nazionalità ed alla sede). Ancorché il problema appaia risolvibile in via interpretativa sarebbe opportuno rendere più precisa la formulazione del testo.

6) Alcune espressioni che figurano nel disegno di legge sono state riprodotte dalle direttive comunitarie e non appaiono formulate in termini giuridicamente precisi. In alcuni casi (si consideri la lettera *b*) dell'articolo 13, che si riferisce alla esistenza di « un procedimento per l'inizio di una delle procedure », o la successiva lettera *c*), che prevede « un reato che incida gravemente sulla moralità professionale ») l'imprecisione della terminologia discende dal fatto che, facendosi riferimento a fattispecie proprie di ordinamenti stranieri, è obiettivamente difficile, se non impossibile, pervenire ad una definizione tecnicamente corretta e valida per tutti i summenzionati ordinamenti; ma in altri casi occorre comunque correggere la dizione, per non generare equivoci: ciò sembra valere per la lettera *g*) dello stesso articolo 13, che non sembra opportuno (né rispondente allo spirito delle norme comunitarie) riferire anche a fattispecie colpose, sicché andrebbe sostituita con il seguente testo:

« *g*) che abbia reso false dichiarazioni in merito a requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto ».

7) Al secondo comma dell'articolo 13, occorre modificare la formulazione, dovendosi indicare non casi di prova sufficiente delle condizioni che consentono l'esclusione dal concorso, bensì di prova sufficiente della inesistenza di condizioni che legittimano l'esclusione stessa. Conviene pertanto iniziare la proposizione con le parole « Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste nelle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma, presentando », ecc.

8) All'articolo 18, l'ultima parte del primo comma sembra superflua, e quindi da sopprimere.

9) All'articolo 19, ultimo comma, si suggerisce di sopprimere le parole « organizzazione o », che non sembrano giuridicamente rilevanti.

10) L'articolo 21 reca, al primo comma, una rilevante limitazione alla discrezionalità della pubblica amministrazione,

che appare necessaria per dare esecuzione alla direttiva n. 71/305/CEE, ma non indispensabile nelle ipotesi non rientranti nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Questo articolo, quindi, dovrebbe essere inserito nel primo dei due titoli ipotizzati sub) 2, ovvero essere integrato da un esplicito riferimento agli appalti considerati nell'articolo 1.

11) Il secondo comma dell'articolo 21 consente di derogare al disposto del primo comma al fine di « far beneficiare taluni offerenti a titolo di aiuto ». Tale formulazione corrisponde a quella del paragrafo 4 dell'articolo 29 della direttiva n. 71/305/CEE, ma senza riprodurre un'ulteriore condizione, per l'ammissibilità della deroga, che figura nella norma comunitaria (« a condizione che la regolamentazione in parola sia compatibile con il trattato ed in particolare con l'articolo 92 e seguenti »). Gli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE precisano quali aiuti alle imprese siano compatibili con il mercato comune: omettere tale specificazione significherebbe estendere la portata della norma italiana oltre i limiti consentiti dal trattato stesso e dalla citata direttiva.

Si suggerisce pertanto di sopprimere il secondo comma dell'articolo 21 del disegno di legge e di aggiungere alla fine del medesimo articolo il seguente:

« Sono parimenti consentiti altri criteri di aggiudicazione, a prescindere dai limiti di tempo e di valore indicati nel comma precedente, quando siano connessi alla concessione di aiuti a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE ».

12) All'ultimo comma dell'articolo 21 del disegno di legge (che diverrebbe il penultimo comma ove fosse accolta la modifica ipotizzata *sub* 11), occorre sopprimere le parole « 6.000 milioni di lire fino al 28 luglio 1975, e per gli appalti di valore compreso tra seicento e ». Tale indicazione era necessaria ed esatta al momento della presentazione del disegno di legge, ma è ora evidentemente superata.

13) Si richiama infine l'attenzione sull'opportunità di migliorare, anche in alcuni dettagli di secondaria importanza, la formulazione del provvedimento. A titolo meramente esemplificativo, si indicano i seguenti punti:

a) al terzo comma dell'articolo 7, sarebbe più corretto iniziare la proposizione con il soggetto;

b) al quarto comma dell'articolo 9, il riferimento va fatto non al " comma precedente ", bensì al " secondo comma ";

c) alla lettera h) dell'articolo 11, l'espressione " apertura delle offerte " andrebbe sostituita con " apertura dei plichi contenenti le offerte ";

d) all'articolo 18, conviene unificare gli ultimi due commi (sostituendo, conseguentemente, le parole " secondo comma " con le altre " precedente comma ");

e) l'articolo 20 potrebbe risultare di più agevole lettura attraverso la seguente formulazione:

" In caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario costituito ai sensi dell'articolo precedente, l'ente appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo stesso e che sia di gradimento dell'ente medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione, il capo-gruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in caso di fallimento, rispettivamente, dell'impresa capo-gruppo o dell'impresa mandante ";

f) all'articolo 21, converrebbe sopprimere, alla lettera a), le parole " o unicamente ", e, alla lettera b), sostituire le parole " o in caso di aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a diversi criteri " con le altre " quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base ad una pluralità di elementi " ».

A seguito dell'intervento dell'onorevole Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti, il Comitato approva lo schema di parere formulato dal Presidente.

Disegno e proposte di legge:

Norme per l'edificabilità dei suoli (4176);

Costamagna ed altri: Norme in materia urbanistica (4144);

Guarra ed altri: Nuovo ordinamento delle attività urbanistiche (4188).

(Parere alla IX Commissione).

Su proposta del Presidente Lospinoso Severini, l'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente MISASI.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, Dell'Andro.

Proposte di legge:

Guerrini: Istituzione delle federazioni regionali degli Ordini degli ingegneri (Parere della I Commissione) (4045);

Bubbico: Istituzione della federazione nazionale e delle federazioni regionali degli ordini degli ingegneri e degli architetti e obbligatorietà dell'iscrizione ai rispettivi ordini di tutti gli ingegneri e architetti sia che esercitino la professione in forma autonoma sia dipendente (4050).

(Parere della I e della IX Commissione).

(Esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Il Presidente illustra, in sostituzione del relatore Pietro Micheli, la portata delle proposte di legge, tendenti tra l'altro ad istituzionalizzare situazioni già verificatesi di fatto in alcune regioni. Propone quindi di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

I deputati Cittadini e Maria Eletta Martini esprimono il consenso dei rispettivi gruppi.

Il sottosegretario Dell'Andro dichiara che il Governo si riserva di comunicare entro breve termine il suo assenso.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente avverte che la richiesta sarà trasmessa alla Presidenza della Camera non appena perverrà l'assenso degli altri gruppi e del Governo.

Proposta di legge:

Bianco: Immissione in ruolo degli idonei dei concorsi distrettuali per la qualifica di segretario negli uffici giudiziari indetti con decreto ministeriale 16 novembre 1973 (Parere della I e della V Commissione) (3748).

(Esame e richiesta di trasferimento alla sede legislativa).

Il relatore Lospinoso Severini illustra la portata del provvedimento che, per far fronte alle pressanti esigenze degli uffici giudiziari, tende a consentire l'immissione in ruolo, sino al limite di tremila unità, dei candidati risultati idonei nei concorsi distrettuali per segretario giudiziario. Ricorda quindi che nella seduta del 17 luglio scorso il Governo

si oppose al trasferimento in sede legislativa allegando la mancanza della copertura della spesa, e propone di rinnovare la richiesta, auspicando che nel frattempo siano rimosse le difficoltà di carattere finanziario.

Il Presidente Misasi osserva che l'auspicio del relatore trova conforto nelle recenti comunicazioni del ministro Bonifacio alla Commissione. In quella occasione il ministro della giustizia aveva infatti evidenziato l'esigenza di approntare al più presto le strutture necessarie ad affrontare i gravi e crescenti compiti spettanti agli uffici giudiziari.

Il sottosegretario dell'Andro dichiara che il Governo è favorevole al merito del provvedimento, e sta anzi predisponendo un disegno di legge recante un ulteriore ampliamento degli organici. Permangono, peraltro, le difficoltà di carattere finanziario, sicché appare opportuno un breve rinvio al fine di verificare se sussista la possibilità di superare tali difficoltà.

Il Presidente Misasi propone di formulare ugualmente la richiesta di trasferimento in sede legislativa, anche per stimolare gli sviluppi dei contatti già avviati tra i dicasteri interessati.

I deputati Cittadini e Maria Eletta Martini concordano mentre il sottosegretario Dell'Andro si riserva di comunicare entro breve termine l'assenso del Governo.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente avverte che la richiesta sarà inoltrata alla Presidenza della Camera non appena perverrà l'assenso degli altri gruppi e del Governo.

Proposte di legge:

Storchi ed altri: Modifiche alla legge 13 giugno 1912, n. 555, «Sulla cittadinanza italiana» (3489);

Bignardi ed altri: Modifica degli articoli 10 e 11 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (2146).

(*Parere della I e della III Commissione*).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore, onorevole Maria Eletta Martini, ricorda che nella seduta del 2 marzo scorso era stato deciso di soprassedere ad una richiesta di trasferimento in sede legislativa al fine di acquisire preventivamente il parere della Commissione affari costituzionali. Poiché, tuttavia, la pronuncia di

tale parere può essere sollecitata appunto richiedendo il trasferimento in sede legislativa, propone, anche a nome del suo gruppo, di deliberare in tal senso.

Il deputato Riela ed il sottosegretario Dell'Andro si riservano di comunicare entro breve termine l'assenso, rispettivamente, del gruppo comunista e del Governo.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il Presidente avverte che la richiesta sarà trasmessa alla Presidenza della Camera non appena perverrà l'assenso degli altri gruppi e del Governo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

DIFESA (VII)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente GUADALUPI*. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Radi.

Disegno e proposte di legge:

Riordinamento di indennità ed altri provvedimenti per le forze armate (*Parere della I, della II, della V, della VI e della X Commissione*) (4252);

Mancini Vincenzo: Modifica e integrazione alla legge 27 maggio 1970, n. 365, concernente il riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggi e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo (*Parere della V Commissione*) (178);

Felici e Lobianco: Valutazione, ai fini del trattamento di pensione, della indennità speciale prevista dalla legge 1° luglio 1966, n. 537, per il personale dell'aeronautica addetto alle operazioni di controllo dello spazio aereo (*Parere della V Commissione*) (885);

Reggiani: Nuove disposizioni in ordine alla aliquota pensionabile dell'indennità di volo (*Parere della V Commissione*) (1474);

Pezzati: Estensione agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza e degli agenti di custodia, del trattamento economico e giuridico previsto dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli impiegati

civili dello Stato (*Parere della I, della II, della IV, della V e della VI Commissione*) (1733);

Fusaro e Calvetti: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (2263);

Mattarelli ed altri: Modifiche dell'articolo 18 della legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente il trattamento economico in caso di malattia degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (2786).

Milia: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (*Parere della I e della V Commissione*) (3030);

Gargano: Equiparazione dell'indennità mensile di aeronavigazione fissata per i sottufficiali in favore degli appuntati e carabinieri paracadutisti (*Parere della I e della V Commissione*) (3032);

Pavone ed altri: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme concernenti gli ufficiali delle forze armate e di polizia (*Parere della I e della V Commissione*) (3037);

Birindelli: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (3140);

Almirante ed altri: Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente gli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (3566);

Saccucci: Adeguamento della indennità di aeronavigazione (*Parere della I e della V Commissione*) (3592);

Durand de la Penne: Modificazioni ed integrazioni della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia (*Parere della I e della V Commissione*) (4001);

Bandiera: Attribuzione della indennità mensile di volo ad alcune categorie di sottufficiali e graduati del ruolo specialisti dell'aeronautica (*Parere della I e della V Commissione*) (4112).

(*Seguilo dell'esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il Presidente propone di aggiornare i lavori alle ore 16, per consentire al sottosegretario Radi e al relatore Buffone - l'as-

senza dei quali è quindi pienamente giustificata - di riferire alla Commissione sull'esito dei contatti che essi avranno in mattinata presso il tesoro. Ciò a seguito del parere espresso ieri dalla Commissione bilancio, favorevole al testo unificato dei provvedimenti in esame a condizione che l'onere di spesa sia ricondotto nei limiti previsti dal disegno di legge originario. Questo avviso, se non fosse modificato, verrebbe di fatto a vanificare il profondo e faticoso lavoro attraverso il quale in sede di Comitato ristretto si è creata una intesa di massima tra le forze politiche.

Dà quindi notizia di un colloquio da lui avuto con il Ragioniere generale dello Stato, dottor Milazzo, nel quale ha illustrato le istanze che differenziano il testo unificato da quello originario e ne ha sottolineato la provenienza parlamentare e non governativa.

Sospende quindi, con il consenso di tutti i gruppi, la seduta fino alle ore 16.

(*La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 16,30*).

Il relatore Buffone riferisce alla Commissione sui contatti avuti nella mattinata con i competenti organi del tesoro a seguito del parere condizionato reso dalla Commissione bilancio, e dà ragione in via informale delle modifiche concordate in quella sede al testo unificato, che prevedono una riduzione di spesa di circa 5 miliardi. Propone quindi la conferma della richiesta di trasferimento di sede.

Il sottosegretario Radi, dopo essersi associato alle considerazioni svolte dal relatore, conferma la disponibilità del Governo alla richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

I deputati Orlando, Bandiera, Birindelli, Villa e D'Alessio - il cui gruppo per altro si riserva la facoltà di presentare emendamenti - confermano il già preannunciato assenso al trasferimento di sede.

Il Presidente trasmetterà immediatamente la richiesta, preannunciando che la Commissione inizierà l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno martedì 30 marzo alle ore 17.30, qualora l'Assemblea abbia per quella data deliberato il trasferimento di sede.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.15.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 10,15. — Presidenza del Presidente GIGLIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Nucci.

Disegno di legge:

Norme per l'istituzione del Servizio sismico, per interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione relative a sismi di estensione ed entità particolarmente gravi e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del dicembre 1974 e del gennaio 1975 nei comuni dell'Alta Valnerina (*Parere della I, della V e della VIII Commissione*) (4109).

(Seguito della discussione, con stralcio degli articoli 7, 8, 9 e 10 (4109-bis) con approvazione dei restanti articoli del disegno di legge (4109-ter).

La Commissione prosegue la discussione del disegno di legge e, su proposta del relatore, delibera di procedere allo stralcio degli articoli 7, 8, 9 e 10 con il nuovo titolo: « Norme relative ad interventi a cura del Ministero dei lavori pubblici per opere di ricostruzione a seguito di sismi di estensione ed entità particolarmente gravi » (4109-bis).

La Commissione passa quindi all'esame dei restanti articoli del disegno di legge ed approva l'articolo 1 con un emendamento suggerito dalla I Commissione.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 vengono approvati senza modificazione.

Gli articoli 11 e 12 vengono approvati con le modificazioni indicate dalla Commissione V, integrate da un emendamento all'articolo 11 proposto dal Governo.

La Commissione approva quindi un articolo aggiuntivo proposto dal Governo ed integrato nel senso indicato dal relatore, relativo alla presentazione delle domande per ottenere i benefici previsti dalla legge ed alla elevazione del contributo per la ricostruzione delle unità immobiliari.

È infine approvato l'allegato al disegno di legge con un emendamento presentato dal relatore e diretto ad includere nell'elenco dei comuni di cui all'allegato stesso il comune di Pietralunga.

Il deputato Ciuffini preannuncia il voto favorevole del gruppo del PCI in quanto sono state accolte le proposte relative allo stralcio delle norme di carattere generale

relative ad interventi in occasione di pubbliche calamità, in modo da affrontare successivamente il problema nel rispetto delle autonomie locali e conclude sottolineando l'esigenza che venga fissato il principio del diritto alla casa, e non più al risarcimento del danno, in caso di pubbliche calamità.

La Commissione approva quindi il seguente nuovo titolo del disegno di legge: « Norme per l'istituzione del servizio sismico e disposizioni inerenti ai movimenti sismici del 1971, del novembre-dicembre 1972, del dicembre 1974 e del gennaio 1975 in comuni della provincia di Perugia » (4109-ter).

Il disegno di legge è votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

Disegno e proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*) (3952-bis);

Bonomi e Ciccardini: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Tuscania (*Parere della V e della XI Commissione*) (442);

Cervone ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*) (1878);

Trantino ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionate (*Parere della IV e della V Commissione*) (1945);

La Bella ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XIII Commissione*) (1946);

La Torre ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del

dicembre 1972 e del gennaio 1973 (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*) (1994);

Urso Salvatore ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*) (2738);

Iozzelli: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*) (3071);

Castellucci ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*) (3344);

de' Cocci: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*) (3478);

Strazzi ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (*Parere della V Commissione*) (3657);

Benedetti ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*) (3831);

Malagodi e Quilleri: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (*Parere della V e della VI Commissione*) (4314).

(*Rinvio del seguito della discussione*).

Il Presidente Giglia comunica che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione sugli emendamenti ad esso a suo tempo trasmessi e si rende pertanto neces-

sario procedere ad un ulteriore rinvio del seguito della discussione.

Il deputato Conte fa rilevare che il ritardo indicato dal Presidente consegue principalmente dalle numerose ed indiscriminate richieste di carattere finanziario per interventi in talune zone, e ciò malgrado si fosse convenuto di limitare le richieste stesse a quelle assolutamente indispensabili, criterio questo cui si sono attenuti solo alcuni componenti della Commissione: sottolinea pertanto l'esigenza di evitare che da tutto ciò consegua un ulteriore e dannoso ritardo nell'approvazione del provvedimento.

Il deputato Tani consente con quanto affermato dal deputato Conte, rilevando che il Governo non ha osservato l'impegno già assunto presso la V Commissione di indicare le disponibilità finanziarie massime per far fronte alle numerose richieste che formano oggetto degli emendamenti presentati.

Il relatore Bolla sottolinea la complessità del problema e rileva le cause obiettive dei ritardi lamentati dai deputati Conte e Tani.

Il Presidente Giglia rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge, in attesa del parere della V Commissione.

Disegno di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971 (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (3952-ter-B).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Bolla riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato al testo già approvato dalla Commissione.

Il deputato Tani indica le ragioni per le quali la Commissione ritenne di approvare l'articolo 2 in una diversa formulazione rispetto a quella poi adottata dal Senato ed auspica che il Governo dia applicazione allo stesso articolo 2 nello spirito del testo originario.

La Commissione approva quindi le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge che è volato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

SCI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il deputato Tani chiede che vengano posti all'ordine del giorno della Commissione per la prossima settimana i progetti di legge

già presentati relativi ad interventi per la ricostruzione nella Valle del Belice.

Il Presidente Giglia fa rilevare che i progetti di legge stessi comportano notevoli oneri finanziari e che il Governo sta esaminando in questi giorni il problema: ritiene pertanto opportuno conoscere le decisioni che saranno state proposte, allo scopo di evitare che l'esame dei progetti di legge stessi si svolga prescindendo dalla individuazione dei mezzi necessari per la copertura della spesa, con la conseguente vanificazione di ogni sforzo per la tempestiva soluzione del problema. Conclude preannunciando che ogni decisione in proposito sarà comunque assunta dall'Ufficio di Presidenza, convocato per martedì 30 marzo alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.*

Proposte di legge:

Senatori Fermariello ed altri; Spagnoli ed altri; Zugno ed altri; Averardi ed altri: Principi generali e disposizione per la protezione della fauna e la disciplina della caccia (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della II, della IV, della VI, della VIII e della XIV Commissione*) (4234);

Truzzi: Norme per la disciplina della caccia, dell'uccellazione e della pesca nei fondi coltivati (*Parere della IV Commissione*) (3436);

Caradonna ed altri: Legge-quadro per la istituzione di riserve popolari di caccia (*Parere della I e della V Commissione*) (2256);

Vaghi ed altri: Norme generali sull'esercizio della caccia (*Parere della I, della II, della IV, della VI, della VIII e della XIV Commissione*) (1634);

Ciccardini e Marzotto Caotorta: Sospensione della caccia (*Parere della IV Commissione*) (256).

(*Sequìto dell'esame e rinvio*).

Il deputato Sponziello rileva l'importanza di un'adeguata disciplina della caccia, che riguarda un numero cospicuo di cittadini di varie categorie sociali, nel rispetto delle autonomie locali. Il suo gruppo non è sospetto di filoregionalismo, ma

sostiene con coerenza che, una volta varato l'ordinamento regionale, vada fatto funzionare compiutamente, rispettando le competenze regionali, se è vero che si intende varare una legge-quadro, che le Regioni sono chiamate ad applicare. Non può non sottolineare l'assenza di ogni riferimento ad accordi internazionali per la disciplina della selvaggina migratoria. Ciò suscita tanto più stupore se si considera che la proposta di legge Zugno n. 768, che per prima aveva impostato un testo di legge-quadro, affrontava questo importante aspetto. Ritiene che si tratta di un punto fondamentale, perché non si può ammettere che il nostro paese sia sottoposto a critiche molto spesso esagerate e ingiustificate, laddove negli altri paesi si verificano veri e propri attentati all'equilibrio ambientale. Fatte queste premesse di carattere generale, osserva che il testo è per altri versi criticabile, perché ad esempio, contrasta in modo inammissibile il sorgere di nuove associazioni venatorie. Perplessità suscita la collocazione data alla Federazione nazionale della caccia, che dovrebbe, invece, essere considerata alla stessa stregua delle altre associazioni venatorie. Le sue non sono considerazioni di parte, ma dettate piuttosto dallo scrupolo di evitare future censure di costituzionalità, oltretutto legittime reazioni degli ambienti interessati. Né ritiene che il provvedimento risponda in concreto all'esigenza di una gestione sociale della caccia, aspetto questo che andrebbe approfondito alla luce della proposta che il gruppo del MSI-destra nazionale ha da tempo presentato sulle riserve popolari di caccia. La sua sensazione è che si sia proceduto in modo contraddittorio, perché si è inteso eliminare il privilegio delle riserve private, ma poi si sono conservati gli appostamenti fissi (articolo 13). Sotto il profilo costituzionale ribadisce che, specie nelle competenze attribuite al comitato di cui all'articolo 2, il testo mortifica le funzioni legislative delle regioni. Perplessità suscita anche la configurazione della selvaggina come patrimonio indisponibile. Si tratta di una nozione giuridica sulla quale bisognerebbe ponderare adeguatamente per le notevoli implicazioni che essa comporta. Analogamente andrebbe approfondito il concetto della conservazione della fauna, che per la verità in questa materia contrasta chiaramente con lo scopo precipuo della caccia intesa come attività sportiva che comporta l'uccisione

e non la conservazione degli animali. Molta cautela va anche posta nelle modifiche alle armi usate nella caccia. In merito ai periodi di caccia bisognerebbe conciliare in modo diverso gli interessi dei cacciatori e la tranquillità delle popolazioni e della fauna stessa. A tale scopo si potrebbe più efficacemente disciplinare gli orari limitando il tempo di caccia alle ore 13, ed evitando le indicazioni tassative di giorni e periodi fissi, che danneggerebbero soprattutto i lavoratori costretti a cacciare in tempi predeterminati. Conclude affermando che si riserva di intervenire, eventualmente, sui singoli articoli per illustrare gli emendamenti che il suo gruppo ha presentato.

Il deputato Salvatore, nell'esprimere il suo personale travaglio nei confronti di ogni testo che affronta il tema della caccia, annuncia che il gruppo socialista non presenterà emendamenti. Non può tacere le preoccupazioni dell'opinione pubblica per la insufficiente attenzione prestata anche dal Parlamento nei confronti della protezione dell'ambiente in generale, e della fauna in particolare. D'altra parte non si può dimenticare che il testo è frutto di un lungo ed approfondito esame, nel corso del quale sono stati ponderati tutti gli aspetti del problema. Gli ambienti interessati hanno finito col trovare un punto di equilibrio e di onesto compromesso. Il suo travaglio è motivato dal risorgere di tutte le obiezioni e i contrasti iniziali, che pure hanno trovato nell'altro ramo del Parlamento una onorevole composizione. L'opinione pubblica si mobiliterà certamente ed esprimerà, ancora una volta, il disagio emerso ripetutamente in questi anni nei confronti della scarsa attenzione mostrata dalla classe politica nei riguardi della tutela ambientale. Auspica, quindi, che la Camera approvi il testo trasmesso dal Senato senza modifiche, sfuggendo alle suggestioni di chi vorrebbe migliorare il testo con il solo risultato di rinviare *sine die* una nuova disciplina dell'attività venatoria.

Il deputato Marzotto Caotorta nell'aderire alle considerazioni svolte dal deputato Salvatore, specie quanto al metodo instaurato in questa materia di emendare il testo dell'altro ramo del Parlamento per insabbiarlo, rileva che dagli ambienti scientifici qualificati si è affermato in modo netto che lo elenco delle specie cacciabili potrebbe essere variato solo in senso restrittivo. Anche la Comunità del resto ha suonato un cam-

panello d'allarme a difesa di alcune specie in estinzione. A suo parere l'autorizzazione a cacciare in un arco temporale così vasto, come previsto nel testo in esame è assurda; si dovrebbero, invece stabilire periodi più ristretti, tanto più che la pratica venatoria ci mostra l'amara realtà che dopo 48 ore dall'apertura della caccia metà della selvaggina è già eliminata. Il meccanismo da seguire e sviluppare fino in fondo è quello delineato nell'articolo 14, sulla gestione sociale del territorio. Ritiene che l'intero territorio nazionale andrebbe diviso in riserve cui legare territorialmente i cacciatori che avrebbero tutto l'interesse a salvaguardare la selvaggina della propria riserva, per evitare che si esaurisca l'oggetto stesso della loro attività sportiva. È necessario legare il cacciatore alla propria selvaggina, proteggendo in tal modo sia gli interessi dei cacciatori che quelli della tutela ambientale. In merito ai fondi chiusi respinge la soluzione data di lasciare la disciplina delle altezze alle Regioni perché a suo parere si tratta di materia da disciplinare con criteri unitari. Analoghe riserve deve formulare sulla vigilanza e sulle norme penali. Le sanzioni sono del tutto insufficienti se si considera il prezzo pagato per la caccia in altri paesi di certe specie, quali gli orsi, per cui si arriva a cifre rilevantissime. È evidente che per un cacciatore risulta molto più conveniente incorrere in un'ammenda in Italia che spendere somme ingenti per andare a cacciare altrove; per tale motivo andrebbe prescritto il ritiro per un lungo periodo della licenza di caccia oltre la fissazione di sanzioni pecuniarie molto elevate. Sui richiami e la caccia al capanno ribadisce la necessità di un divieto rigoroso dell'uccellazione e di ogni altra forma di cattura (anche gli stessi inanellamenti suscitano le più ampie riserve) che è normalmente finalizzata alla caccia al capanno. Conclude osservando che il testo avrebbe bisogno di notevoli modifiche, che nella sostanza garantirebbero l'esercizio stesso di una sana attività venatoria proteggendo altresì, la fauna specie migratoria: da un vero e proprio sterminio, con le conseguenti alterazioni dell'ambiente naturale.

Il Presidente propone, alla luce delle richieste formulate nella seduta precedente, di nominare un Comitato ristretto per approfondire ulteriormente i vari temi già emersi nel corso dell'esame sin qui svolto ed elaborare un eventuale testo unificato delle diverse proposte.

Il deputato Caiati, nel rilevare la contraddittorietà di certi interventi che partendo dalla necessità di approvare senza modifiche il testo si concludono poi con la richiesta di una serie di emendamenti, propone di tenere un'altra seduta di Commissione per tentare di concludere la discussione generale e successivamente di convocare il Comitato ristretto.

La Commissione delibera di continuare la discussione generale in una prossima seduta e di procedere successivamente alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente FRASCA indi del vicepresidente DEL DUCA indi del vicepresidente VENTUROLI.* — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità, Foschi.

Ad inizio di seduta il deputato Zaffanella sollecita la risposta del Governo ad una interrogazione sua e del collega Mario Ferri circa la carenza nelle farmacie dei farmaci per gli ammalati di epilessia in mancanza dei necessari moduli previsti dalla legge antidroga.

Dopo che il deputato Cortese ha deplorato i pareri espressi a suo tempo in materia dall'Istituto superiore di sanità e dal Consiglio superiore di sanità che hanno indotto ad una equivoca dizione della legge, e che il deputato La Bella ha suggerito di dedicare quanto prima una seduta allo svolgimento almeno delle interrogazioni più rilevanti, il sottosegretario Foschi assicura che riferirà al ministro la richiesta dell'onorevole Zaffanella, ricordando che per altro il ministro ha già risposto al Senato ad interrogazioni sull'argomento e che si sta provvedendo nei limiti consentiti dall'attuale formulazione della legge, che occorrerà forse rivedere per renderla più chiara.

Il Presidente Frasca precisa che si farà parte diligente per invitare il ministro a riferire in Commissione sullo stato di attuazione della legge antidroga.

Disegno e proposte di legge:

Istituzione del servizio sanitario nazionale (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VIII, della X, della XII e della XIII Commissione*) (3207);

Mariotti: Riforma sanitaria (*Parere della I, della V, della VIII, della XII e della XIII Commissione*) (352);

Longo ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (*Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI, della XII e della XIII Commissione*) (2239);

De Maria: Riforma sanitaria (*Parere della I, della V, della VI e della XIII Commissione*) (2620);

De Lorenzo ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (*Parere della I, della V, della VI, della VIII e della XIII Commissione*) (3771).
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Il Presidente Frasca informa i colleghi che nella riunione di stamane del comitato ristretto si è convenuto sull'opportunità di esaminare a parte alcuni problemi connessi all'articolo 18 del testo del comitato ristretto, concernente l'assistenza farmaceutica: e precisamente la questione del *ticket*, di cui al terzo comma del suddetto articolo e il problema dell'introduzione del divieto di propaganda e di pubblicità dei farmaci, problema che è stato sollevato dal deputato Venturoli nel corso della seduta del comitato ristretto, incontrando il consenso anche degli altri gruppi. Tali problemi pertanto saranno oggetto di uno specifico articolo e verranno valutati successivamente.

Dopo la precisazione del Presidente il deputato Morini illustra la seguente nuova formulazione dell'articolo 18 concordata nella riunione di stamane del comitato ristretto:

ART. 18.

(*Assistenza farmaceutica*).

L'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie pubbliche e le farmacie private convenzionate in conformità ad uno schema tipo predisposto dal Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e approvato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie, di cui al precedente comma, dietro presentazione di ricetta compilata dal medico

curante, la fornitura di preparati galenici, specialità medicinali ed articoli di medicazione compresi nel prontuario terapeutico di cui all'articolo 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386 aggiornato annualmente con decreto del Ministro della sanità, secondo i criteri dell'efficacia terapeutica e dell'economicità; non possono comunque esservi iscritti i prodotti da banco.

L'unità sanitaria locale e le gestioni di cui al quarto comma dell'articolo 13 acquistano direttamente qualsiasi preparazione farmaceutica di cui al secondo comma del presente articolo per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie pubbliche e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari pubblici. La regione detta norme per l'acquisto coordinato di detti medicinali e del restante materiale sanitario.

Il diritto di prelazione in ordine alle farmacie vacanti e di nuova istituzione previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è esercitato dai comuni, previa intesa con le regioni, ai fini del piano sanitario regionale.

Fino a quando non sarà data attuazione alla nuova disciplina per la formazione del prezzo dei farmaci si applicano gli sconti di cui alle leggi 4 agosto 1955, n. 692, e 17 agosto 1974, n. 386.

L'oratore precisa che per quanto concerne il primo comma, in analogia a quanto concordato per l'articolo 16, vi è la riserva di riconsiderare la questione delle competenze in materia di predisposizione degli schemi di convenzioni, attraverso un richiamo alle funzioni di indirizzo e di coordinamento proprie del Governo.

I deputati Cortese, De Maria e Gasco esprimono riserve su vari punti della formulazione ora illustrata dal deputato Morini: il deputato Cortese ritiene che il riferimento al prontuario terapeutico contribuisca a fare di quest'ultimo uno strumento di terapia al di fuori di ogni esigenza di qualificazione e dignità professionale; il deputato De Maria concorda su questo e invita a riflettere sulla dizione « farmacie private », che è impropria, sia sull'acquisto di medicinali direttamente da parte delle unità sanitarie locali che fa di queste ultime una sorta di aziende commerciali; il deputato Gasco giudica impropria sia la dizione « farmacie pubbliche », perché dovrebbe parlarsi di « farmacie

aperte al pubblico », sia la dizione « farmacie private », poiché si tratta in realtà di un regime di concessioni, critica il fatto che al terzo comma si parli di distribuzione di preparati farmaceutici negli ambulatori, che può prestarsi ad equivoci, e richiama infine due ulteriori problemi: in primo luogo l'esigenza di prevedere per quanto riguarda le convenzioni la partecipazione di rappresentanti della categoria di farmacisti, in secondo luogo, per le farmacie private la questione dei compensi percepiti sul prezzo di vendita al pubblico dei preparati farmaceutici, di cui una quota parte va versata all'ENPAF a titolo di contributo per il fondo di previdenza della categoria. Su questi punti dichiara di aver predisposto degli emendamenti alla nuova formulazione dell'articolo 18.

Il deputato D'Aniello ritiene che alcune perplessità dei colleghi siano fondate e preannuncia che per quanto lo riguarda, mentre condivide il primo comma dell'articolo 18, si asterrà sugli altri riservandosi di approfondire in Aula i punti non sufficientemente chiariti. Va tenuta presente infatti la necessità di portare avanti il dibattito il più sollecitamente possibile per concludere tempestivamente questa fase dell'iter del provvedimento e passare quindi all'esame in Aula del progetto di riforma.

Il deputato Venturoli non condivide invece le perplessità manifestate e invita i colleghi a tener conto da un lato della realtà attuale in materia di acquisto e distribuzione dei farmaci, cioè una realtà caratterizzata da una estrema frammentazione, dispersione e spreco, che rende difficile anche per l'industria operare sulla base di previsioni attendibili circa le esigenze del mercato; dall'altro lato ricorda che si tratta di definire la situazione delle farmacie rispetto al servizio sanitario nazionale da istituire e alle sue esigenze.

Il deputato Morini premette che parlando di farmacie pubbliche e private si intende esclusivamente far riferimento al tipo di gestione delle farmacie stesse e alla situazione differenziata che hanno le une e le altre, senza peraltro che sia modificata la legislazione vigente in materia di farmacie. Condivide invece il rilievo del collega Gasco per una diversa collocazione del richiamo agli ambulatori nel terzo comma. Quanto agli altri problemi sollevati dal collega Gasco essi vanno esaminati successivamente e cioè in sede di regolamentazione delle convenzioni da un lato e del passag-

gio di competenze dalle mutue al servizio sanitario nazionale dall'altro.

Dopo queste precisazioni il deputato Gasco ritira i propri emendamenti, salvo quello al terzo comma.

La Commissione approva quindi l'articolo 18 nel nuovo testo predisposto dal comitato ristretto, con un emendamento Gasco al terzo comma inteso a sostituire le parole « per la distribuzione agli assistiti negli ambulatori, nelle farmacie pubbliche e per l'impiego negli ospedali e in tutti gli altri presidi sanitari pubblici » con le altre « per la distribuzione agli assistiti nelle farmacie pubbliche e per l'impiego negli ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari pubblici ».

Il seguito del dibattito è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 13,30. — *Presidenza del Vicepresidente VENTUROLI.* — Interviene per il Governo il sottosegretario di Stato per la sanità, Foschi.

Proposta di legge:

Senatori De Vito ed altri; Mancini ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria (*Testo unificato approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della I, della V e della XII Commissione*) (4231).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il relatore Zaffanella fa presente che a seguito dei rilievi formulati nella precedente seduta sono stati presentati due emendamenti di identico contenuto a firma rispettivamente dei colleghi Lattanzio e Baldi e dei colleghi La Bella e Ferri Mario intesi ad eliminare dall'articolo unico il riferimento alla categoria dei coltivatori diretti. Osserva che in questo modo si ripristina il testo originario del provvedimento, modificato poi dal Senato, in quanto a seguito di una valutazione più approfondita è emerso che fare riferimento anche ai coltivatori diretti significherebbe appesantire le casse mutue della categoria per circa 50 miliardi, essendo diverso il sistema di calcolo delle ali-

quote rispetto a quello adottato per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali. Conclude invitando la Commissione ad accogliere tale proposta, facendone oggetto di un unico emendamento, e a richiedere su di essa il parere della V Commissione per gli aspetti finanziari.

Dopo interventi dei deputati Baldi (che chiarisce il meccanismo che opera per la determinazione delle aliquote concernenti i coltivatori diretti) e Gasco (che esprime viva preoccupazione per il ritardo nell'iter di approvazione della legge, pur concordando sulla necessità di escludere il richiamo ai coltivatori diretti) il sottosegretario Foschi esprime sorpresa per la conclusione di modificare il provvedimento e dubbi sul fatto che il riferimento anche ai coltivatori diretti possa effettivamente determinare un danno, e non un vantaggio, per la categoria: se così fosse, comunque, il Governo non avrebbe difficoltà ad accettare la modifica proposta.

La Commissione approva quindi un emendamento Lattanzio, Baldi, La Bella e Ferri Mario inteso a sopprimere dall'articolo unico il riferimento ai coltivatori diretti. Il Presidente avverte che tale emendamento sarà inviato alla Commissione bilancio per il parere sugli aspetti finanziari e rinvia il seguito del dibattito alla prossima seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE ORE 14.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sottocommissione permanente per l'accesso.

GIOVEDÌ 25 MARZO 1976, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente BOGI.*

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CISNAL
E DELLA CIDA.

Il Presidente Bogi, dopo aver porto il saluto ai rappresentanti della CISNAL Martucci e Lozzi, spiega brevemente gli scopi dell'audizione in riferimento ai problemi dell'accesso.

Il rappresentante Martucci illustra quindi il testo del documento già inviato alla Sot-

tocommissione e nel quale si afferma la necessità di ampliare lo spazio attribuito ai sindacati per esprimere il loro punto di vista sui problemi attuali che interessano i lavoratori e di garantire un'adeguata presenza della CISNAL nell'ambito dell'accesso, delle Tribune e della informazione radiotelevisiva. A proposito di quest'ultima, il rappresentante sindacale lamenta il fatto che di frequente si ometta di dare notizia delle posizioni assunte e dell'attività del suo sindacato.

Interviene poi il deputato Delfino, il quale prende atto che da parte della CISNAL non c'è stata una richiesta di entrare nel merito della elaborazione del Regolamento per l'accesso, che è di competenza della Sottocommissione e della Commissione.

L'oratore chiede quindi in particolare al rappresentante sindacale se, una volta soddisfatto il principio della presenza doverosa della CISNAL nei vari momenti dell'accesso, delle Tribune e dell'informazione radiotelevisiva, egli ritenga o meno che tale presenza debba essere assicurata in maniera proporzionale alla rappresentatività del suo sindacato.

Anche il deputato Mariotti si sofferma sul problema, evidenziando i pericoli legati ad una soluzione ancorata a criteri rigidamente paritari nella ripartizione dei tempi di presenza radiotelevisiva tra i vari sindacati.

Il rappresentante sindacale risponde ai quesiti formulati affermando che la CISNAL è favorevole, nell'ambito del diritto ad essere presente in tutte le trasmissioni, alla applicazione di un principio di proporzionalità.

Il Presidente Bogi nel ringraziare infine gli intervenuti tiene a precisare che, se opportunamente il rappresentante della CIS-

NAL ha fatto riferimento ai rapporti esistenti tra accesso, Tribune e informazione radiotelevisiva, deve comunque essere sottolineato che la Sottocommissione ha competenza solo in materia di accesso, mentre l'ambito delle Tribune e dell'informazione radiotelevisiva rientra nella competenza diretta ed esclusiva della Commissione.

Vengono poi introdotti i rappresentanti della CIDA, D'Elia, Paretti e Ciabattini, ai quali il Presidente, nel porgere il saluto, spiega gli scopi dell'audizione.

I rappresentanti sindacali illustrano quindi il documento del loro sindacato già distribuito alla Sottocommissione, sottolineando in particolare che, per quanto concerne l'accesso, il documento raccomanda che i tempi riservati all'accesso delle organizzazioni sindacali sia notevolmente aumentato, che sia assicurata tramite appositi notiziari sindacali una presenza quotidiana dei sindacati nelle trasmissioni radiotelevisive, che sia prevista la possibilità di trasmissioni gestite in collaborazione tra federazione delle Centrali sindacali e CIDA, e che, in ogni caso, siano riservati tempi di accesso alla CIDA medesima, la quale rappresenta unitariamente i dirigenti di azienda, cioè una forza qualitativamente rilevante del mondo del lavoro.

Su richiesta del senatore Brugger i rappresentanti sindacali precisano che per dirigenti di azienda si intendono i lavoratori dipendenti di alta qualificazione e responsabilità.

I rappresentanti sindacali forniscono quindi ulteriori chiarimenti al deputato Delfino, dopo di che il Presidente li congeda ringraziandoli per il loro intervento.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

Martedì 30 marzo, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame dei provvedimenti relativi alle pensioni ordinarie (n. 4305 e proposte collegate).

IX COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici)

Martedì 30 marzo, ore 17.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Martedì 30 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

Senatori FERMARIELLO ed altri; SPAGNOLLI ed altri; ZUGNO ed altri; AVERARDI ed altri: Principi generali e disposizione per la protezione della fauna e la disciplina della caccia (*Testo unificato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4234) — (*Parere della I, della II, della IV, del-*

la VI, della VIII e della XIV Commissione);

TRUZZI: Norme per la disciplina della caccia, dell'uccellazione e della pesca nei fondi coltivati (3436) — (*Parere della IV Commissione*);

CARADONNA ed altri: Legge-quadro per la istituzione di riserve popolari di caccia (2256) — (*Parere della I e della V Commissione*);

VAGHI ed altri: Norme generali sull'esercizio della caccia (1634) — (*Parere della I, della II, della IV, della VI, della VIII e della XIV Commissione*);

CICCARDINI e MARZOTTO CAOTORTA: Sospensione della caccia (256) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: Ascari Raccagni.

Martedì 30 marzo, ore 16,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

Mercoledì 31 marzo, ore 12.

1) Richiesta di atti da parte della Procura della Repubblica di Roma.

2) Esame delle cariche ricoperte da deputati al fine del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 31 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione delle proposte di legge:

Senatori ZUGNO ed altri: Aumento del contributo annuo dello Stato per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati per servizio (*Approvata dal Senato*) (4226) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Boldrin;

CAVALIERE: « Modifiche all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, recante norme sul nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali » (2834) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Boldrin;

BOLDRIN ed altri: « Modifica alla legge 10 ottobre 1974, n. 496, contenente Disposizioni a favore di categorie del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Già approvata dalla II Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato*) (4029-B) — (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) — Relatore: Boldrin.

Discussione dei disegni e della proposta di legge:

Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di militari appartenenti ai corpi di polizia (4117) — (*Parere della IV, della VI, della VII e della XI Commissione*) — Relatore: Boldrin;

FLAMIGNI ed altri: Abrogazione delle norme che limitano il diritto a contrarre matrimonio del personale dei corpi di polizia, forze armate e corpi assimilati (2491) — (*Parere della IV, della VI, della VII e della XI Commissione*) — Relatore: Boldrin;

Riammissione in servizio di militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri in congedo (*Approvato dalla I Commissione del Senato*) (4181) — (*Parere della I, della V e della VII Commissione*) — Relatore: Boldrin.

Discussione del disegno di legge:

Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (*Approvato dalla*

VII Commissione del Senato) (4367) — (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*) — Relatore: Cabras.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

« Norme sul decentramento e sulla partecipazione dei cittadini nella amministrazione del comune » (*testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri e di un disegno di legge approvati dal Senato*) (4387) — (*Parere della I, della IV e della V Commissione*).

— Relatore: Cabras.

Mercoledì 31 marzo, ore 17,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 2850, concernente norme sugli istituti di investigazione privata.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 31 marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di un contributo straordinario a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4378) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la repressione delle infrazioni stradali, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964 (4277) — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*) — Relatore: Salvi.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Spagna relativa al servizio

militare dei doppi cittadini, con allegati, firmato a Madrid il 10 giugno 1974 (*Approvato dal Senato*) (4084) — (*Parere della VII Commissione*) — Relatore: Salvi;

Ratifica ed esecuzione del protocollo complementare all'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia e del relativo accordo interno finanziario, nonché del protocollo complementare all'accordo sui prodotti di competenza della CECA, con atto finale, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973 (4263) — (*Parere della V, della VI e della XII Commissione*) — Relatore: Storchi;

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni tra l'Italia e la Svizzera concernenti la sistemazione idraulica del torrente Breggia e la rettifica del confine lungo il torrente stesso, firmato a Berna il 23 giugno 1972 (*Approvato dal Senato*) (4350) — (*Parere della V, della VI e della IX Commissione*) — Relatore: Salvi;

Approvazione ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativa alle sepolture di guerra, firmata a Parigi il 2 dicembre 1970 (*Approvato dal Senato*) (4351) — (*Parere della II, della VI e della VII Commissione*) — Relatore: Storchi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 31 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BORTOLANI ed altri: Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore del riso e modifica dell'Ente nazionale risi (4033) — (*Parere della I, della III e della V Commissione*);

BARDELLI ed altri: Scioglimento dell'Ente nazionale risi (2334) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Stella.

Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:

Norme di principio, norme particolari e finanziarie concernenti gli enti di sviluppo

(3895) — (*Parere della I, della IV della V e della VI Commissione*);

Disciplina dei rapporti sorti sulla base del decreto-legge 9 luglio 1974, n. 26 (3510) — (*Parere della V Commissione*);

Norme per il finanziamento degli enti di sviluppo (1978) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ZURLO ed altri: Autorizzazione di spesa per il finanziamento degli enti di sviluppo (1367) — (*Parere della I e della V Commissione*);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento degli enti di sviluppo regionali e copertura degli oneri relativi al personale statale trasferito alle regioni (1464) — (*Parere della I e della V Commissione*);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento degli enti di sviluppo agricoli regionali (1868) — (*Parere della I e della V Commissione*);

TANTALO: Istituzione dell'ente regionale di sviluppo agricolo per la Basilicata (36) — (*Parere della I e della V Commissione*);

BONIFAZI ed altri: Scioglimento degli enti di sviluppo agricolo (1487) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

ZURLO ed altri: Legge quadro sulla programmazione agricola e sugli enti di sviluppo (1529) — (*Parere della I e della V Commissione*);

FERRI MARIO ed altri: Norme per la costituzione degli enti di sviluppo regionale (*Urgenza*) (2167) — (*Parere della I, della III e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CRISTOFORI ed altri: Trasferimenti di terreni dagli enti locali di riforma - enti di sviluppo - ai comuni ed a pubbliche amministrazioni e vendita ai superficiali di aree di proprietà degli enti di sviluppo (63) — (*Parere della IV, della V e della IX Commissione*);

ZURLO e GALLONI: Autorizzazione agli enti di sviluppo agricolo ad alienare terreni suscettibili di sviluppo urbanistico (332) — (*Parere della IV, della V e della IX Commissione*);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Montalbano Jonico (30) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

TANTALO: Modificazioni e integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 395, concernente autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia, Lucania e Molise ad alienare terreni al comune di Policoro (35) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

PICCINELLI e VILLA: Disposizioni concernenti i dipendenti dell'Associazione inter-provinciale organismi cooperativi (AIOC) (237) — (*Parere della I e della V Commissione*);

ZURLO ed altri: Provvedimenti a favore degli assegnatari delle terre di riforma e delle cooperative. Agevolazioni tributarie per gli enti di sviluppo (3065) — (*Parere della IV e della VI Commissione*);

TANTALO: Autorizzazione all'Ente di sviluppo di Puglia e Lucania ad alienare terreni al comune di Ferrandina (3433) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*).

Mercoledì 31 marzo, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 2889-3379, concernenti: « Norme in materia di terre incolte ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Affari interni)

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

SIGNORILE e MAGNANI NOYA MARIA: Riforma dell'assistenza pubblica e organizzazione dei servizi sociali (142) — (*Parere della IV, della V, della VIII, della XIII e della XIV Commissione*);

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA ed altri: Norme generali sull'assistenza e beneficenza pubbliche (426) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

FOSCHI ed altri: Legge-quadro di riforma dell'assistenza (1609) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

ARTALI: Legge-quadro sui servizi sociali e sulla riforma della pubblica assistenza (1674) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

ALESSANDRINI ed altri: Abolizione delle tessere di povertà ed istituzione dell'Ente regionale per l'assistenza sociale (2901) — (*Parere della V, della XIII e della XIV Commissione*);

— Relatori: Magnani Noya Maria, per la I Commissione; Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, per la II Commissione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Giovedì 1° aprile, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge riguardanti gli « Invalidi civili ».

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Giovedì 1° aprile, ore 10.

COMITATO RISTRETTO.

Provvedimenti relativi alle pensioni di guerra.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Giovedì 1° aprile, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali (3952-bis) — (*Parere della II, della V e della XIII Commissione*);

BONOMI e CICCARDINI: Estensione delle provvidenze di cui all'articolo 26 del de-

creto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, alle aziende agricole danneggiate dal terremoto di Toscana (442) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

CERVONE ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 26 maggio 1971, n. 288, relative alle provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1878) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XII Commissione*);

TRANTINO ed altri: Modifica degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, concernenti la sospensione di termini per le zone alluvionale (1945) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

LA BELLA ed altri: Modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo (1946) — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della VIII e della XII Commissione*);

LA TORRE ed altri: Modifiche ed integrazioni del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973 (1994) — (*Parere della IV, della V, della X, della XI e della XIII Commissione*);

URSO SALVATORE ed altri: Riapertura dei termini per la richiesta dei benefici di cui agli articoli 16 e 19 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, richiamati dall'articolo 13 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, per i lavoratori autonomi danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi in Sicilia e Calabria nel dicembre 1972 e gennaio 1973 (2738) — (*Parere della V, della VI e della XIII Commissione*);

IOZZELLI: Modifica di alcuni articoli della legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore dei comuni della provincia di Viterbo colpiti dal terremoto del febbraio 1971 (3071) — (*Parere della I, della IV, della V e della VI Commissione*);

CASTELLUCCI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modifi-

cazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto (3344) — (*Parere della V, della X, della XII e della XIII Commissione*);

DE' COCCI: Proroga dei benefici a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, previsti dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 (3478) — (*Parere della V, della XII e della XIII Commissione*);

STRAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito in legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della provincia di Ancona danneggiati dal terremoto (3657) — (*Parere della V Commissione*);

BENEDETTI ed altri: Rifinanziamento della legge 17 maggio 1973, n. 205, a favore dei comuni terremotati delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti (3831) — (*Parere della I, della V, della VI, della XI e della XII Commissione*);

MALAGODI e QUILLERI: Equiparazione delle provvidenze di legge a favore delle popolazioni danneggiate dalle scosse telluriche del 1972 nelle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti con quelle emanate a favore delle popolazioni di Ancona colpite da analoga calamità nello stesso anno 1972 (4314) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatore: Botta.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e Programmazione —
Partecipazioni Statali)

Comitato partecipazioni statali.

Venerdì 2 aprile, ore 9,30 e 10,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA FUNZIONE DI
INDIRIZZO E DI CONTROLLO DEL PARLAMENTO
SULLE PARTECIPAZIONI STATALI.

Audizione dei rappresentanti sindacali del
personale del Ministero delle Partecipazioni
statali.

Esame dei risultati acquisiti.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione —
Partecipazioni statali)

Giovedì 8 aprile, ore 10.

Audizione dei Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali sulla situazione della Montedison.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere:

Contro il deputato Frau, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice pe-

nale — nel reato di cui agli articoli 629, 7 e 9, del codice penale (estorsione aggravata) (Doc. IV, n. 264) — Relatore: Musotto.

Contro il deputato Simonacci, per i reati di cui agli articoli 112, n. 1, 479 e 61, n. 2, del codice penale (falsità ideologica aggravata commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e agli articoli 81, 112, n. 1, 640, capoverso e 61, n. 9, del codice penale (truffa aggravata continuata) (Doc. IV, n. 274) — Relatore: Musotto.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.